

CONTENZIOSO

Ex liquidatore non legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE ED ESTEROVESTIZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'**ordinanza della Corte di Cassazione n.19763**, depositata ieri, **12 luglio**, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sul tema dell'**illegittimità** del **ricorso** proposto dall'**ex liquidatore** di una **società ormai estinta** avverso **l'avviso di accertamento notificato a quest'ultima**.

Il caso riguarda una **Sas** alla quale erano stati **contestati ricavi non dichiarati** a seguito dell'analisi dei **movimenti dei conti correnti bancari del socio accomandatario**.

Il **14 dicembre 2010** venivano quindi **notificati avvisi di accertamento** e il successivo **15 aprile 2011** la **società si estingueva** per effetto della **cancellazione volontaria dal registro delle imprese**.

Il **27 maggio 2011** (quando la società, quindi, era già estinta) veniva proposto **ricorso dal precedente socio accomandatario, in qualità di liquidatore della Sas**.

Lo stesso socio, poi, **appellava la sentenza dinanzi alla CTR**, questa volta in qualità di **"socio ed ex liquidatore"** della **società cancellata dal registro delle imprese**.

La CTR, ritenendo l'ex liquidatore **non legittimato ad agire**, dichiarava **cessata la materia del contendere**.

Lo stesso socio promuoveva **ricorso per Cassazione**, evidenziando che la **volontaria estinzione** di un **ente collettivo** non può comportare la **cessazione della materia del contendere** nei giudizi pendenti, in quanto, così argomentando, si avrebbe un **ingiustificato sacrificio dei diritti dei creditori**.

La Corte di Cassazione rileva, in primo luogo, che **il ricorso era stato proposto quando la società era già stata estinta: non vi era, quindi, alcun processo pendente** all'epoca della cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il liquidatore, infatti, pur **non essendo legittimato**, aveva **impugnato il ricorso, qualificandosi** come tale, e **solo successivamente**, in secondo grado, aveva specificato anche la sua qualità di **socio**.

Come evidenzia però la Corte di Cassazione, **il difetto di legittimazione del ricorrente nel primo grado di giudizio non può essere sanato** dalla sua costituzione in secondo grado invocando un diverso titolo di legittimazione.

È stato quindi statuito il seguente **principio di diritto**: *"in materia tributaria, qualora l'avviso di accertamento sia stato **notificato ad una società**, e la stessa risulti successivamente **estinta** mediante cancellazione volontaria dal registro delle imprese, **vicenda che determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore**, l'ex liquidatore della società **non dispone alla legittimazione ad impugnare l'atto impositivo**, venendo il rilievo un **vizio insanabile originario del processo che richiede, sin dal primo grado del giudizio, una pronuncia declinatoria di rito**".*

Con riferimento alla fattispecie prospettata si ritiene utile richiamare un'altra recente pronuncia, riguardante una Srl estinta (**Cassazione, n. 10572/2020**).

Anche in questo caso l'**ex liquidatore** è stato ritenuto **non legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento** emesso nei confronti della società quando la stessa era **già estinta**.